

Marca  
da  
bollo

AL COMUNE DI CALDONAZZO

**OGGETTO: richiesta concessione edilizia.**

Il sottoscritto .....

nato a ..... il .....

Codice fiscale .....

residente in ..... Via ..... n° .....

in qualità di ..... del .....

p.ed.

..... porz. mat. .... in C.C. di Caldonazzo

p.f.

..... in C.C. di Caldonazzo

sito in Caldonazzo, Via ..... n. .... loc. ....

**CHIEDE**

la concessione ad eseguire i seguenti lavori:

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

IL PROPRIETARIO

.....  
(firma)

IL PROGETTISTA

.....  
(timbro, firma)

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto progettista ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784, modificato dal D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955, si comunicano i seguenti elementi:

COGNOME ..... NOME .....

LUOGO DI NASCITA ..... DATA .....

DENOMINAZIONE E/O RAGIONE SOCIALE .....

DOMICILIO FISCALE: VIA/PIAZZA ..... N. ....

C.A.P. .... CITTA' ..... (PROV. ....)

COD. FISC.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### DICHIARA

la rispondenza al vero, assumendosi tutte le responsabilità a norma di Legge, di tutte le misure, rilievi tavolati, catastali e di planimetrie riportate nell'allegato progetto per i lavori di .....

.....  
su p.ed. / p.f. .... del C.C. di Caldonazzo in località ..... di proprietà del Sig. .... nonché dell'esatta rispondenza del calcolo planivolumetrico alle norme dettate dal Regolamento Edilizio Comunale e alle previsioni del Programma di Fabbricazione o Piano Regolatore vigenti nel Comune di Caldonazzo.

In fede

....., lì .....

---

### ESTRATTO ART. 8 E 9 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE

#### ART. 8: ESENZIONE TOTALE

1. Ai sensi dell'art. 111 della legge, il contributo di concessione non è dovuto:

a) per i seguenti interventi riguardanti le imprese agricole:

- 1) opere da realizzare nelle zone agricole in funzione della coltivazione del fondo, con esclusione delle costruzioni e degli impianti di cui all'art. 109, comma 1, lettera a), destinati, anche solo parzialmente, alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli per conto terzi, nonché delle costruzioni ed impianti destinati agli allevamenti di cui all'art. 109, comma 1, lettera b);
- 2) interventi di recupero di edifici esistenti da destinare ad attività agrituristica, anche se ricadenti in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola;
- 3) fabbricati ad uso residenziale da realizzare nelle zone agricole, nel limite di 400 metri cubi di costruzione e purché costituiscano prima abitazione dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 24 della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11 concernente "Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990 n. 28 (Istituto Agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)". L'esenzione è comunque subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 2;

- b) per i lavori di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione di edifici esistenti da destinare a scopo abitativo, limitatamente ai primi 600 metri cubi di volume e a condizione che l'intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del richiedente. L'esenzione è comunque subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 2;
- c) per le modificazioni che non comportano aumento di volume o mutamento della destinazione d'uso e che sono necessarie per migliorare le condizioni igieniche, statiche o funzionali delle costruzioni esistenti.  
Trattasi di modifiche che nell'ambito della destinazione d'uso originaria permettono di adeguare l'immobile alla normativa in materia igienico sanitaria, ovvero intervenire al fine di garantire il miglioramento delle strutture portanti principali quali ad esempio i pilastri, i collegamenti verticali ed orizzontali, ecc.;
- d) per parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari per il soddisfacimento degli standard di legge e relativi spazi di manovra. I parcheggi devono essere collegati da un rapporto di funzionalità con gli immobili dei quali costituiscono pertinenza;
- e) per gli impianti e le attrezzature tecnologiche; per le opere pubbliche o di interesse generale, ivi comprese le strutture di carattere religioso destinate ad uso pubblico e gli interventi di edilizia abitativa pubblica, realizzate dagli enti istituzionalmente competenti; per le opere di urbanizzazione, eseguite in attuazione di strumenti urbanistici o concordate con il Comune.  
Per le opere di carattere religioso non vi è alcuna differenza fra tipo di confessione, purché l'opera presenti obiettivamente le caratteristiche di interesse generale. La funzione pastorale non si esaurisce nell'attività di celebrazione del culto, potendosi esprimere, infatti, anche attraverso iniziative collaterali quali iniziative ricreative e culturali;
- f) per le opere da realizzare in attuazione di norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
- g) per i nuovi impianti, lavori, opere ed installazioni relativi alle energie rinnovabili e alla conservazione ed al risparmio dell'energia.  
In tale fattispecie sono compresi tutti gli interventi finalizzati ad incentivare la realizzazione di soluzioni che permettono un risparmio energetico quali ad esempio impianti di energia eolica, pompe di calore e centraline;
- h) per le pertinenze funzionali agli interventi di cui alla lettera e).  
In questa categoria ricadono altresì tutti i manufatti di limitate dimensioni (max 25 m<sup>2</sup>) che hanno carattere accessorio rispetto all'opera principale e sono collegati ad essa da un vincolo durevole, al fine di accrescerne l'utilità;
- i) per i lavori oggetto di concessioni rinnovate per decorso dei termini di validità o per annullamento comunque disposto, salva la corresponsione dell'eventuale maggiore onere in dipendenza dagli aggiornamenti nel frattempo intervenuti.

2. Al fine del riconoscimento dell'esenzione totale di cui agli interventi indicati al comma 1, lett. a) e lett. b), devono sussistere i seguenti requisiti:

- a) l'unità abitativa deve risultare di proprietà del richiedente;
- b) il richiedente deve stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla fine lavori;
- c) il richiedente ed il suo coniuge, purché non divorziati né separati giudizialmente, non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su un altro alloggio ubicato nel territorio nazionale.

L'esenzione per la prima abitazione è subordinata alla stipulazione con il Comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso del predetto periodo, l'interessato decade dai benefici concessi ed il Comune determina l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione. Il Comune provvede alla vigilanza sul rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario dell'esenzione, anche mediante controlli a campione.

3. Per le opere realizzate su immobili di proprietà dello Stato da chiunque abbia titolo al godimento del bene in base a provvedimento dei competenti organi dell'amministrazione, il contributo di concessione è commisurato all'incidenza delle sole spese di urbanizzazione primaria e secondaria.

#### **ART. 9: ESENZIONE PARZIALE**

1. Ai sensi dell'art. 111 della legge, sono parzialmente esenti dal contributo di concessione:

- a) le costruzioni che costituiscono la prima abitazione, qualificata non di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969, limitatamente ai primi 400 metri cubi di volume. In tal caso il contributo viene calcolato in base alla sola incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria e, quindi, ridotto di un terzo.  
Ai fini del riconoscimento dell'esenzione devono sussistere i seguenti requisiti:
  - a) l'unità abitativa deve risultare di proprietà del richiedente;
  - b) il richiedente deve stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla fine lavori;
  - c) il richiedente ed il suo coniuge, purché non divorziati né separati giudizialmente, non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su un altro alloggio ubicato nel territorio nazionale.

L'esenzione è comunque subordinata alla stipulazione con il Comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso del predetto periodo, l'interessato decade dai benefici concessi e il Comune determina l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione. Il Comune provvede alla vigilanza sul rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario dell'esenzione, anche mediante controlli a campione.

- b) le opere realizzate su immobili di proprietà dello Stato, da chiunque abbia titolo al godimento del bene in virtù di un provvedimento amministrativo che lo legittimi, per le quali il contributo di concessione viene commisurato solo all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria e quindi ridotto di un terzo.

Il costo medio di costruzione al quale rapportare l'incidenza del contributo sarà quello della categoria di appartenenza della costruzione medesima.

### **Documentazione richiesta al fine dell'ammissione all'esame della pratica.**

1.  Domanda e relativo allegato.
2.  Due copie del progetto.
3.  Relazione tecnica.
4.  La documentazione ed il progetto devono comprendere fra l'altro, tutte le volte che la natura delle opere lo comporti, gli elaborati di cui all'art. 7 del R.E.C. .
5.  Dichiarazione sostitutiva attestante la proprietà dell'immobile.
6.  Estratto mappa, corografia, estratto del P.R.G.C. o del P.G.T.I.S. .
7.  Documentazione fotografica, art. 4 del R.E.C. .
8.  Modelli I.S.T.A.T. compilati in tutte le loro parti sia per nuove costruzioni sia per ampliamenti o ristrutturazioni.
9.  Campionatura materiali per tinteggiature esterne.
10.  Elaborati tecnici riguardanti il D.P.R. 26.08.1993, nr. 412 (isolamento termico) e progetto dell'impianto di riscaldamento.
11.  Progetto dell'impianto elettrico, con verifica sulle protezioni scariche atmosferiche per edifici di volume maggiore ai 200 mc. o più alti di 5 metri lineari. Art. 4 D.P.R. 06.12.1991 nr. 447;  
Oppure  
Dichiarazione sostitutiva attestante l'esenzione dagli obblighi di cui sopra.
12.  Copia della denuncia di eventuali impianti termici produttivi o misti, con potenzialità pari o superiore ai 34 kW presentata in duplice copia al Comune 45 giorni prima della richiesta della concessione. L.P. 27.08.1993 nr. 21 art. 17.
13.  Copia dell'autorizzazione allo scarico delle acque di rifiuto in caso di scarico in corsi d'acqua superficiali:  
✓ per insediamenti civili maggiori di 2.000 metri cubi o con ricettività maggiore di 30 persone dal Servizio Protezione Ambiente;  
✓ per insediamenti civili minori di 2.000 metri cubi con ricettività minore di 30 persone dal Sindaco.  
Art. 23 T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
14.  Relazione sulle caratteristiche acustiche, L.P. 18.03.1991, nr. 6 redatti secondo le norme di cui agli artt. 14 e 15 del Regolamento di Attuazione (allegato D)
15.  Progetto e domanda per l'allacciamento degli scarichi alla fognatura comunale. Art. 23 T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
16.  Per gli impianti termici con potenzialità superiore ai 116 kW i progetti sono soggetti all'esame ed al parere preventivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. D.P.R. 16 febbraio 1982.
17.  Per costruzioni alberghiere: visto di corrispondenza del progetto alla tipologia ed ai requisiti strutturali e funzionali del servizio competente in materia di turismo. L.P: 28.12.1982, nr. 59.
18.  Per costruzioni alberghiere aventi più di 25 posti letto i progetti sono soggetti all'esame ed al parere preventivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. D.P.R. 16 febbraio 1982.
19.  Dichiarazione di conformità da parte del progettista da apporre sui disegni di progetto. Elaborati esplicativi e apposita relazione circa le soluzioni tecniche adottate ai sensi della Legge 9 gennaio 1989, n. 13. Disposizioni per favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
20.  Per nuove costruzioni o ampliamenti: documentazione della natura geologica del terreno in base alla L.P. 02.02.1974, nr. 64 e D.M. 21.01.1951; lo svincolo idrogeologico se la zona è vincolata.
21.  Calcolo ed individuazione spazi di parcheggio, riferiti alle singole unità immobiliari. L.P. 05.09.1991, nr. 22. Eventuale richiesta di deroga alla dotazione minima. DD.G.P. nr. 1559 dd. 07.02.1992 e nr. 12258 dd. 03.09.1993.
22.  Per locali adibiti a pubblici esercizi: verifica della sorvegliabilità D.M. nr. 564 del 17.12.1992.
23.  Per nuove opere in zone agricole primarie parere della Commissione di cui all'art. 83 della L.P. 39 del 26.11.1976, art. 19 delle norme di attuazione del P.U.P. .
24.  Nulla osta delle FF.SS. per costruzioni progettate a distanza inferiore a ml. 30 dalla rotaia più vicina.
25.  Nulla osta della P.A.T. Servizio Azienda di Sistemazione Montana per le costruzioni a meno di 10 ml. dall'esterno degli argini.
26.  Compilazione modulo per il calcolo del numero dei locali e versamento diritti per parere igienico sanitario del medico d'igiene.
27.  Richiesta di deroga ai requisiti minimi richiesti per le abitazioni (altezza e superficie finestrata). Art. 51 del R.E.C. .

**LE PRATICHE CARENTI ANCHE DI PARTE DELLA SOPRA DESCRITTA DOCUMENTAZIONE OVE NECESSARIA, NON VERRANNO AMMESSE ALL'ESAME DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.**